

Indirizzi

Per e-mail (cantone d'immatricolazione):

AI, AR, BL, BS, Bùs, FL, GL, NW, AG, GR, LU, SO, TI, ZG BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS
OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZH

ozd.lsva-ost@ezv.admin.ch

ozd.lsva-mitte@ezv.admin.ch

ozd.lsva-west@ezv.admin.ch

Veicoli stranieri

lsvaausland@ezv.admin.ch

Per posta: Direzione generale delle dogane, Divisione tasse sulla circolazione, Monbijoustr. 91,
3003 Berna

Spiegazioni

Le spiegazioni concernente la restituzione della TTPCP per i trasporti del percorso iniziale e finale nel TCNA a tenore degli articoli [8](#) e [9](#) dell'Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni ([OTTP, RS 641.811](#)) si possono trovare nelle corrispondenti direttive, le quali possono essere rilevate nell'Internet (www.ttcp.ch.ch/). La DGD può esigere dei mezzi probatori (lettere di vettura ferroviarie, liste di trasbordo, attestazioni dell'offerente di corse nel TCNA, ecc.). Tutti i documenti e i giustificativi importanti al fine della restituzione vanno custoditi durante cinque anni e presentati a richiesta alla DGD.

Domanda

La domanda insieme alla lista dei veicoli dev'essere presentata alla Direzione generale delle dogane al più tardi entro un anno dalla scadenza del mese civile durante il quale è stata effettuata la corsa. Il periodo di restituzione è il mese civile. Per ogni mese può essere presentata una sola domanda di restituzione. Con la sua firma il richiedente certifica l'esattezza delle indicazioni date. Trattandosi della tassa forfetaria sul traffico pesante, si farà capo alla medesima procedura.

Estratto delle basi legali

Legge sul traffico pesante del 19 dicembre 1997 (LTTP; RS 641.81): [Articolo 20 capoverso 1](#)

Ordinanza sul traffico pesante del 6 marzo 2000 (OTTP; RS 641.811): [Articolo 8 a 10](#)